



**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
CXIII Sessione Straordinaria
Deliberazione n. 386 del 23 aprile 2024**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati”.


Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres	ass.
1	Paola Agabiti		X	12	Roberto Morroni	X	
2	Michele Bettarelli	X		13	Daniele Nicchi	X	
3	Vincenzo Bianconi	X		14	Eleonora Pace	X	
4	Tommaso Bori	X		15	Fabio Paparelli		X
5	Daniele Carissimi	X		16	Stefano Pastorelli	X	
6	Marco Castellari	X		17	Donatella Porzi	X	
7	Thomas De Luca	X		18	Manuela Puletti	X	
8	Paola Fioroni	X		19	Eugenio Rondini		X
9	Andrea Fora	X		20	Marco Squarta	X	
10	Valerio Mancini	X		21	Donatella Tesei	X	
11	Simona Meloni	X					

PRESIDENTE: Marco SQUARTA

CONSIGLIERI SEGRETARI: Paola FIORONI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 3

Deliberazione n. 386 del 23 aprile 2024

LEGGE REGIONALE - “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati”, depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 16 febbraio 2023 e assegnato, in data 17 febbraio 2023, per competenza alla II Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1662);


ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione e approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

VISTE le proposte di emendamenti presentati dall'Assessore Roberto Morroni ed approvati dalla II Commissione consiliare permanente medesima nella seduta del 3 aprile 2024 corredati della Relazione tecnica;

CONSIDERATO che sull'atto n. 1662 non è richiesto il visto ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6, della l.r. 13 del 2000;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati” come emendato dalla II Commissione consiliare (ATTO N. 1662/BIS), composto da n. 10 articoli, nonché dalla Relazione tecnica all'atto base integrata dalla Relazione tecnica agli emendamenti approvati in Commissione;

UDITE le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno dal



Presidente Valerio Mancini, per la maggioranza, e dal Consigliere Thomas De Luca, per la minoranza;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione sugli articoli e con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario e n. 6 voti di astensione espressi nei modi di legge dai 18 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati", composta di n. 10 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Modifica all'articolo 124 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)

1. Al comma 5 dell'articolo 124 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) le parole: "*tutte la*" sono sostituite dalle seguenti: "*tutte le*".

Art. 2


(Inserimento dell'articolo 124 bis della l.r. 12/2015)

1. Dopo l'articolo 124 della l.r. 12/2015 è inserito il seguente:

"Art. 124 bis

(Corsi in materia di raccolta funghi)

1. La Regione promuove la realizzazione di corsi facoltativi, finalizzati all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di



funghi e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale. I corsi sono organizzati, previa autorizzazione della Regione, dall'Agenzia forestale regionale, dagli Ispettorati Micologici delle Aziende sanitarie locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale, sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale.

2. Al termine del corso di cui al comma 1, di durata pari ad almeno diciotto ore, i soggetti autorizzati rilasciano l'attestato di partecipazione.

3. La partecipazione ad almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche previste nel corso di cui al comma 1, è condizione inderogabile per il rilascio dell'attestato, che dovrà indicare il numero delle ore effettive svolte.

4. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 126 della l.r. 12/2015)


1. Al comma 2 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015 le parole: *“dall'unione di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione di comuni”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'Agenzia forestale regionale”*.

2. All'alinea del comma 5 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015 le parole: *“La Regione”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'Agenzia forestale regionale”*.

3. Al comma 7 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015 le parole: *“alla Regione”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'Agenzia forestale regionale”*.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015 è aggiunto il seguente:

“7 bis. L'Agenzia forestale regionale, a seguito di istanza, rilascia ai micologi iscritti al registro nazionale dei micologi, esclusivamente per comprovati motivi didattici e di studio, un'autorizzazione permanente, valida in tutto il territorio regionale, alla raccolta di funghi epigei spontanei.”.



Art. 4

(Modifiche all'articolo 127 della l.r. 12/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:
“1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati alla raccolta di funghi dall'Agenzia forestale regionale, nel rispetto delle norme dettate dal presente Capo.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 127 della l.r. 12/2015 le parole: *“dallo stesso organo che l'ha rilasciata”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'Agenzia forestale regionale”*.

Art. 5

(Modifica all'articolo 128 della l.r. 12/2015)

1. Il comma 2 dell'articolo 128 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:
“2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita solamente quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale e del velo parziale che consenta la visione delle lamelle e ne permetta una sicura identificazione.”.

Art. 6


(Modifica all'articolo 130 della l.r. 12/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 130 della l.r. 12/2015 le parole: *“delle unioni di comuni interessate e dei comuni di cui al comma 1, dell'articolo 127”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'Agenzia forestale regionale,”*.

Art. 7

(Modifica all'articolo 132 della l.r. 12/2015)

1. Il comma 2 dell'articolo 132 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione promuove la conoscenza e l'aggiornamento sulle norme del presente Capo per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 135, comma 1.”.



Art. 8

(Modifiche all'articolo 136 della l.r. 12/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 12/2015 le parole: *“sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le unioni di comuni ed i comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni nel cui territorio è stato commesso l'illecito”* sono sostituite dalle seguenti: *“è competente alla irrogazione delle sanzioni l'Agenzia forestale regionale”*.

2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 12/2015 sono aggiunte alla fine dopo le parole: *“euro 156,00;”* le seguenti: *“la sanzione amministrativa è maggiorata di euro 15,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di tre;”*.

3. Al comma 3 dell'articolo 136 della l.r. 12/2015 le parole: *“dall'unione di comuni competente o dal comune non facente parte di alcuna unione di comuni”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'Agenzia forestale regionale”* e le parole: *“L'unione di comuni o il comune competente”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'Agenzia forestale regionale”*.

Art. 9


(Disposizione transitoria)

1. L'attestato di cui all'articolo 124 bis, comma 2, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) come inserito dalla presente legge, può essere rilasciato, a seguito di istanza, a coloro che hanno già partecipato effettivamente, entro i cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ad almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche previste in un corso di diciotto ore in materia di raccolta funghi, ed ottenuto il relativo attestato di partecipazione rilasciato da uno dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 124 bis.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza maggiori oneri per la finanza pubblica.



- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;

- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.

L'estensore
Stefanella Cutini

FIRMATO

*Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*

Il Segretario Generale

Juri Rosi

FIRMATO

*Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*